

CERTIFICATO DI IDONEITA' AL PORTO DI FUCILE DA CACCIA, PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE E DENTENZIONE ARMI

Il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, che all'art. 3 prevede che l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'armi per difesa personale sia effettuato dalle UU.OO. Medicina Legale o dalle strutture sanitarie militari o ancora della Polizia di Stato. E' necessario esibire:

- Versamento di euro 14,46 da pagare al CUP della ASL**
- Marca da bollo di euro 16,00**
- Certificato anamnestico redatto dal medico di famiglia**
- Visita psichiatrica**
- Documento di riconoscimento**

Il certificato anamnestico deve essere redatto su modello pubblicato in G.U., compilato dal medico di medicina generale e di data non anteriore a tre mesi. Il medico legale dell'ASL prescriverà gli ulteriori specifici accertamenti necessari al caso in esame che dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche al fine di verificare l'esistenza dei presupposti psicofisici di legge.

L'eventuale giudizio di non idoneità sarà comunicato a cura della ASL, entro cinque giorni, all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.

Il Decreto del 28/04/98, stabilisce negli art. 1 e art. 2 i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia, al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, al porto d'armi per difesa personale.